



Sesta, M., *La crisi genitoriale tra pluralità di modelli di coppia e di regole processuali*, in «Famiglia e diritto», a. 24., n. 12 (dic. 2017), p. 1145-1151.

L'autore affronta in questo articolo il tema della sempre più ampia diffusione, nella società odierna, di differenti tipologie di legame. Il matrimonio ha perduto quello che è sempre stato il suo ruolo identitario delle relazioni familiari, sia riguardo alla coppia sia riguardo alla filiazione, caratterizzata dall'unicità delle regole governanti l'esercizio della responsabilità genitoriale. In riferimento alla tutela degli interessi dei figli, i diversi strumenti presenti a livello processuale risultano essere ingiustificati e, come afferma l'autore, andrebbe introdotto «un procedimento unitario diretto al controllo giudiziale degli accordi genitoriali sull'affidamento dei figli, attualmente previsto per i soli coniugi, e più in generale, alla trattazione delle questioni inerenti la responsabilità genitoriale secondo le medesime regole, giudiziali e non, previste nell'ambito della separazione». L'articolo fa riferimento, innanzitutto, alla Terza Conferenza nazionale sulla famiglia, durante la quale è stato ribadito il ruolo cardine della famiglia nella società, tanto che inevitabilmente il suo "stato di salute" si ripercuote sulla generalità dei consociati. Ciò che sostiene l'autore, in riferimento a tutti gli attuali modelli di famiglia, è che essi sono sostanzialmente caratterizzati «da un crescente riconoscimento dell'autonomia e dei diritti individuali». Anche in riferimento allo stato unico di figlio, si afferma che la nuova disciplina giuridica del rapporto tra genitori e figli (la legge 219/2012 e la legge 154/2013) si inquadra in un ambito preciso, che è appunto quello della tendenza al riconoscimento dei diritti individuali del figlio, piuttosto che di quelli dell'istituzione o della comunità familiare in sé. Ciò che risulta dalle nuove disposizioni, nel complesso, è una scelta molto chiara, cioè quella di valorizzare fortemente una prospettiva «volta a realizzare l'integrale tutela dei diritti dei figli, che ha portato il legislatore addirittura a rimodulare gli equilibri sin qui in essere, fra i variegati e articolati enunciati dagli artt. 29 e 30 della Costituzione». L'autore ricorda inoltre che, relativamente alla materia della responsabilità genitoriale, le regole sono uniche sia nella fase fisiologica che in quella della crisi, indipendentemente dalla relazione di fatto o giuridica che intercorre tra i genitori stessi. Tuttavia, si sottolinea come, a fronte della unicità di queste regole a livello di diritto sostanziale, corrisponda, a livello processuale, una «persistente rilevante diversità». L'autore spiega ciò – ma non lo giustifica – con il fatto che i coniugi in quanto tali, qualora decidano di dividersi, debbano anche affrontare la separazione legale e dunque, necessariamente, l'intervento del giudice, il che attrae inevitabilmente in quella sede anche le decisioni inerenti i figli. Ciò a differenza delle altre tipologie di unione, che non prevedono in caso di separazione il vaglio giudiziale e dunque l'intervento del giudice è solo eventuale in caso di conflitto.